



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2019, proposto da

Emanuele Carmelo Longo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Dimitri Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Torino, via Arsenale, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto MIUR.AOODRPI. Registro Ufficiale (U) .0009862.22-06-2018 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte reso noto all'istante in via telematica il 29.6.2018 con che si comunicava l'esclusione dal concorso riservato bandito in attuazione del D.Lgs. n. 57/2017 con ddg n. 85/2018, per la classe di concorso A064 teoria, analisi e composizione, in quanto asseritamente privo dei

requisiti di ammissione ex art.3 co. 1 del summenzionato ddg;
nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto o comunque connesso, ivi compresa la graduatoria pubblicata con decreto n. 12084 del 21.8.2018, e per la declaratoria di legittima ammissione alla procedura concorsuale per la citata classe di concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame compatibile con la fase cautelare, che il ricorso paia assistito dal prescritto fumus boni iuris in quanto, dalla stesso allegato A d.p.r. 14.2.2016, n. 19 prodotto da parte resistente, si evince che il diploma di contrabbasso, in forza del regime transitorio, è titolo di accesso alla classe di concorso A064;

preso atto che, già prima della presentazione del ricorso straordinario qui trasposto, il concorso è stato espletato;

ritenuto quindi necessario che il ricorrente, ai fini cautelari, venga ammesso con riserva a sostenere in sessione straordinaria le prove per le quali è stato escluso;

ritenuto di assegnare all'amministrazione termine sino al 15.6.2019 per consentire l'espletamento della suddetta prova;

ritenuto altresì opportuno procedere, in vista della decisione di merito,

all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio in caso di accoglimento del ricorso;

considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. – Ufficio scolastico regionale del Piemonte dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome e cognome del ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 85/2018, classe di concorso A064 - Teoria, Analisi e Composizione - Regione Piemonte;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, come allegato;

B.- in ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale del Piemonte – ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte dei ricorrenti, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale del Piemonte:

c. - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, gli avvisi di cui sopra;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, della presente ordinanza, integrata dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Ritenuto che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;

manda a parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio come in motivazione;

manda all'amministrazione resistente affinché consenta al ricorrente l'espletamento della prova in sessione straordinaria come in motivazione;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3.12.2019;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2019 con
l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

L'ESTENSORE
Paola Malanetto

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO